Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 211

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 9 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### CONCORSI



## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare

*Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 200.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

#### MEDAGLIA DI BRONZO

*Bochicchio Giuseppe* fu Andrea e fu Bochicchio Vitacrescenzia, nato ad Avigliano (Potenza) il 15 maggio 1893, maresciallo maggiore CC. RR. della 9ª sezione zaptié, IX brigata coloniale.

*Caruso Vincenzo* fu Sebastiano e di Petrosina Maria, nato a Rapolla (Potenza) il 23 dicembre 1912, artigliere della 1ª batteria cannoni da 65/17 del Governo Galla Sidama.

*Colombini Mario* di Torquato e di Moscardini Pia, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 22 settembre 1909, tenente in servizio permanente effettivo della IX brigata coloniale.

*Denave Giorgio* di Giuseppe e di Giuseppina Ferluga, nato a Trieste il 5 dicembre 1909, sottotenente di complemento della 1ª brigata coloniale.

*Malagù Ugo* di Arturo e fu Atti Elisa, nato a Portomaggiore l'8 agosto 1896, 1º capitano in servizio permanente effettivo del comando 2ª divisione eritrea. (In commutazione della croce di guerra al valor militare già concessa con R. decreto 13 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1938-XVI, registro 23 Africa Italiana, foglio 25).

*Abdi Fara*, capo banda del VII gruppo bande armate, sottogruppo Lega.

*Aden Mursal*, ascari (26918) del XII battaglione arabo somalo (*alla memoria*).

*Aente Fara*, ascari (27930) del XII battaglione arabo somalo (*alla memoria*).

*Bulhan Egal*, sottocapo del XII gruppo bande armate, sottogruppo Lega.

*Demessiè Moltat*, ascari (264327) della 1ª brigata coloniale, reparto comando (*alla memoria*).

*Mahammud Nur Iman*, ascari (65039) della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Seium Tesfai*, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

*Serecheberhan Toclù*, ascari della 1ª brigata coloniale, reparto comando.

*Teclè Tahasas*, muntaz del comando 1ª brigata coloniale.

*Uoldegabriel Tesfamariam*, buluc basci del comando 1ª brigata coloniale.

*Zuoldi Tesfai*, ascari della IX brigata coloniale, plotone comando.

#### CROCE DI GUERRA

*Bartolotti Augusto* di Domenico e di Colle Anna, nato a Padova il 22 giugno 1910, sottotenente di complemento della IX brigata coloniale.

*Bellofiore Corrado* fu Rosario e fu Rosina Bugliarelli, nato a Ferla (Siracusa) il 19 novembre 1907, tenente in servizio permanente effettivo della 1ª brigata coloniale.

*Carlesso Elia* di Eliseo e fu Pastrolin Giovanna, nato a Breda di Piave (Treviso) il 17 febbraio 1909, carabiniere della 9ª sezione zaptié, IX brigata coloniale.

*De Nardo Ettore* fu Carmine e fu Grazia Cardillo, nato a Napoli il 4 novembre 1897, capitano di complemento del comando 1ª brigata coloniale.

*Di Domenico Angelo* di Giacomo e fu De Santis Giuseppina, nato il 5 luglio 1911 a Pescerecchiano (Rieti), carabiniere della 9ª sezione zaptié, IX brigata coloniale.

*Manca Salvatore* di Antonio e di Manca Rita, nato a Santo Lussurgiu (Cagliari) il 19 giugno 1911, sergente della 1ª batteria cannoni 65/17 del Governo Galla Sidama.

*Manoni Nardino* di Nazzareno e di Animali Maria, nato a Ostra (Ancona) il 12 aprile 1915, carabiniere della 9ª sezione zaptié, IX brigata coloniale.

*Vicino Pallavicino Giorgio* di Giorgio e di Grassi Amelia, nato a Torino il 14 aprile 1899, capo manipolo M.V.S.N. della 321ª legione CC. NN.

*Abdullai Abdi Ali*, muntaz (8543) del V battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

*Adgù Reddà*, ascari (62828) della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Adon Bulle*, sottocapo del VII gruppo bande armate sottogruppo Lega.

*Ahmed Roble Fodi*, iusbasci (4910) del V battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

*Chidanè Terfè*, sciumbasci (35454) della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Daud Omar*, sottocapo del VII gruppo bande armate sottogruppo Lega.

*Ghebrelul Eptom*, ascari (4753) della 1ª brigata coloniale, reparto comando.

*Ghereiesus Abraha*, ascari della 1ª brigata coloniale, reparto comando.

*Gheriesus Gherenchiel*, buluc basci (36121) del comando 1º battaglione coloniale.

*Isak Abdurman*, ascari (26881) del XII battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

*Meserab Meretcb*, ascari della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Mesfum Immeghel*, ascari della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Mohamed Abduraman*, capo banda del VII gruppo bande armate, sottogruppo Lega.

*Mohamed Asciur*, muntaz del XII battaglione arabo somalo.

*Mohamed Mohamud*, buluc basci della VII brigata coloniale, reparto comando.

*Mohamed Uarsama*, buluc basci (4993) del V battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

*Sala Mohamed*, ascari (26982) del XII battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

*Tsegai Tesfagherghis*, ascari (67988) della IX brigata coloniale, plotone comando.

*Ussen Abdulla Guled Beidian*, buluc basci (17645) del V battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

(2956)

# LEGGI E DECRETI

**LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1219.**
**Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando le disposizioni relative al reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, la tabella di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 954, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

*Ufficiali:*

| | | |
|---|---|---|
| Grado 5° e 6° - Console generale o console comandante della specialità (*a*) | N. | 1 |
| Grado 6° - Console comandante in 2ª | » | 1 |
| Grado 7° - Primo seniore ispettore amministrativo | » | 1 |
| Grado 7° e 8° - Primi seniori o seniori comandanti di gruppo reparti o del reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe | » | 5 |
| Grado 8° - Seniori | » | 2 |
| Grado 9° - Centurioni | » | 25 |
| Grado 10° - Capi manipolo | » | 30 |
| Totale | N. | 65 |

(*a*) Il comandante della specialità viene nominato con il grado iniziale di console (grado 6°) e dopo 6 anni di carica può essere promosso console generale (grado 5°).

*Sottufficiali e truppa:*

| | | |
|---|---|---|
| Marescialli maggiori | N. | 11 |
| Marescialli capi | » | 13 |
| Marescialli ordinari | » | 29 |
| Brigadieri | » | 76 |
| Vice brigadieri | » | 79 |
| Militi scelti | » | 183 |
| Militi | » | 794 |
| Totale | N. | 1185 |

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - provvederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada le integrazioni relative alla maggiore spesa dipendente dall'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

**REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1220.**
**Regolamento della Cassa sottufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1939-XVII, n. 894, che istituisce la « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica »;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento della « Cassa sottufficiali della Regia aeronautica », firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 425, foglio 21.* — MANCINI

**Regolamento della Cassa sottufficiali della Regia aeronautica**

TITOLO I.

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali della Regia aeronautica, costituito a norma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1939, n. 894, sarà presieduto da un ufficiale generale ed in mancanza dal consigliere più elevato in grado o più anziano fra i presenti.

Art. 2.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

*a*) compilare i bilanci per sottoporli all'approvazione del Ministro per l'aeronautica;

b) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, all'impiego, mediante acquisto di titoli del debito pubblico od altri investimenti, dei proventi e di ogni altra attività della Cassa sottufficiali della parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità;

c) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, alla vendita, alla permuta, all'alienazione dei titoli del debito pubblico o di altri titoli di rendita, o di ogni altra attività;

d) provvedere alla liquidazione della indennità supplementare a favore degli aventi diritto;

e) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali variazioni alla misura della indennità supplementare, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci e dagli oneri prevedibili per il futuro;

f) provvedere all'esercizio del credito ai sottufficiali della Regia aeronautica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento;

g) provvedere alle normali spese di esercizio;

h) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alla legge costitutiva.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di massima una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due consiglieri o due sindaci. Gli avvisi per la convocazione del Consiglio di amministrazione devono, in ogni caso, essere portati a conoscenza dei sindaci.

Art. 4.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 5.

La firma di tutti gli atti amministrativi è devoluta al presidente.

In sua assenza o impedimento, la firma per gli atti di ordinaria amministrazione o di urgenza è devoluta ad un consigliere all'uopo delegato da nominarsi con decreto del Ministro per l'aeronautica fra gli altri membri componenti il Consiglio.

Art. 6.

Spetta al comitato dei sindaci:

a) stabilire d'accordo con il Consiglio la forma dei bilanci e delle situazioni;

b) esaminare almeno ogni bimestre i libri contabili tenuti dall'ufficio Cassa sottufficiali per accertare la bontà del metodo di scrittura e la esattezza delle registrazioni;

c) fare frequenti ed improvvise ricognizioni dei titoli e valori;

d) verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nella legge e regolamento della Cassa sottufficiali;

e) rivedere il bilancio e farne la relativa relazione;

f) assistere, quando lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio;

g) fare inserire nei verbali del Consiglio le infrazioni sulla gestione amministrativo-contabile da essi eventualmente riscontrate in sede di verifica.

Art. 7.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 8.

Le entrate della Cassa sottufficiali sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dalla riscossione dei crediti;

c) dalla riscossione degli interessi sul capitale comunque investito;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altra sopravvenienza attiva.

Art. 9.

Annualmente, entro la prima quindicina del mese di maggio, il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese riferentisi all'esercizio finanziario successivo.

Con la stessa formalità si provvede alle varianti che fosse necessario apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Il primo bilancio di previsione per la Cassa sottufficiali sarà presentato nel maggio 1941-XIX.

Art. 10.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Il bilancio consuntivo deve contenere:

a) la situazione patrimoniale della Cassa sottufficiali;

b) la dimostrazione delle entrate e delle uscite.

Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata, compilata dal Consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata dei movimenti di gestione riferentisi all'esercizio, nonchè i criteri seguiti nella valutazione patrimoniale, ed una relazione del comitato dei sindaci.

Tanto il bilancio quanto le relazioni dovranno, dopo l'approvazione del Ministro per l'aeronautica, essere pubblicati nel *G. U.* del Ministero dell'aeronautica.

Il primo bilancio consuntivo comprenderà l'esercizio 1939-40.

Art. 11.

Qualora le risultanze dei bilanci annuali o circostanze particolari lo facciano ritenere opportuno, il Consiglio di amministrazione può formulare delle proposte da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'aeronautica concernenti eventuali provvedimenti da adottare per l'avvenire e semprechè sia mantenuta la necessaria armonia tra l'ammontare degli impegni passivi e i cespiti della cassa.

Art. 12.

Per la trattazione delle pratiche relative alla Cassa sottufficiali è istituito, presso la Direzione generale del personale militare, un apposito ufficio.

Spetta a detto ufficio:

a) la predisposizione dei varî elementi occorrenti alla formazione dei bilanci;

b) la richiesta trimestrale dell'importo delle ritenute effettuate ai sottufficiali per l'emissione del mandato di pagamento a favore della Cassa sottufficiali;

c) l'istruzione delle varie pratiche;

d) le liquidazioni delle indennità supplementari;

e) la trattazione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme impartite dal Consiglio di amministrazione;

f) la tenuta della contabilità.

Il predetto ufficio è costituito con personale di ruolo dell'Amministrazione aeronautica e il capo di esso, ufficiale superiore del Corpo di commissariato, ruolo commissariato della Regia aeronautica, coadiuvato da ufficiali inferiori del Corpo di commissariato, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di segretario senza voto e svolge le attribuzioni inerenti a tale carica.

Art. 13.

Il servizio delle riscossioni e pagamenti della Cassa sottufficiali quando non può essere effettuato a mezzo del conto corrente postale intestato alla Cassa sottufficiali, sarà disimpegnato dalla Cassa del Ministero dell'aeronautica.

Art. 14.

Nelle scritture contabili della Cassa sottufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale. La differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore nominare sarà inscritta in apposito conto che costituisce il « fondo oscillazione titoli ».

TITOLO II.

Art. 15.

Sono iscritti di ufficio alla Cassa sottufficiali in base all'art. 3 della legge 19 maggio 1939, n. 894, i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della Regia aeronautica. E' fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940-XVIII raggiungano i limiti di età per la cessazione dal servizio.

TITOLO III.

Art. 16.

Il contributo dell'iscritto alla Cassa sottufficiali è costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo o paga lorda di diritto riferita ad anno.

Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta è operata sullo stipendio o paga in relazione alla posizione in cui si trovano.

Art. 17.

I versamenti delle ritenute a favore della Cassa sottufficiali saranno effettuati con mandati diretti emessi dal Ministero dell'aeronautica, trimestralmente a trimestre posticipato.

Alla fine di ciascun esercizio si procede all'accertamento delle somme effettivamente dovute alla Cassa sottufficiali della Regia aeronautica per ritenute operate e al conguaglio con i versamenti effettuati durante l'esercizio stesso.

L'importo dei mandati per ciascun trimestre sarà determinato sulla base della forza effettiva dei sottufficiali di carriera presenti all'inizio di ciascun trimestre.

A ciascun mandato dovrà essere allegato uno specchio dimostrativo, in duplice copia, della forza presente, nonchè un quadro, in duplice copia, della spesa complessiva per stipendi e paghe tenendo come base lo stipendio lordo annuo di L. 9900 per i marescialli di 1ª classe; di L. 7600 per i marescialli di 2ª classe; di L. 6600 per i marescialli di 3ª classe; e la paga giornaliera di L. 15,05 per i sergenti maggiori e di L. 10,75 per i sergenti, salvo le eventuali variazioni che potranno avvenire negli stipendi o paghe di cui sopra.

Art. 18.

In relazione al disposto del precedente articolo, l'importo della ritenuta a favore della Cassa sarà detratta nella misura di cui all'art. 16, sullo stipendio o paga al netto delle ritenute erariali.

Art. 19.

Per i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) i cui assegni sono a carico di bilanci di altre Amministrazioni, il pagamento alla Cassa sottufficiali sarà effettuato dalle Amministrazioni dalle quali i sottufficiali medesimi dipendono.

Sarà cura della Cassa sottufficiali di richiedere agli Enti che li hanno in amministrazione il versamento delle ritenute dovute da ciascuno di essi.

TITOLO IV.

Art. 20.

L'indennità supplementare è corrisposta agli aventi diritto all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purchè con diritto a pensione vitalizia.

L'importo delle indennità supplementari è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo o paga lorda annua di diritto determinati come al precedente articolo 16, goduti nel servizio continuativo effettivo, quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa e purchè il sottufficiale vi risulti iscritto da almeno sei anni.

La frazione di tempo superiore a sei mesi è calcolata per un anno intero. Non è calcolata la frazione di tempo inferiore a sei mesi.

L'indennità supplementare sarà calcolata e corrisposta al netto di qualsiasi ritenuta.

Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento di sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

Anche la restituzione delle quote versate verrà effettuata al netto di qualsiasi ritenuta.

Art. 21.

Le domande rivolte alla Cassa sottufficiali e la corrispondenza diretta alla medesima devono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio Cassa sottufficiali.

Art. 22.

Le domande di riscossione della indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, nonchè i documenti che si uniscono, sono esenti da tasse di bollo.

La legalizzazione degli atti da esibire alla Cassa sottufficiali, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente.

Art. 23.

Nel caso l'iscritto muoia in servizio, la vedova, o in mancanza di essa gli orfani minorenni, ottengono l'indennità supplementare nella misura uguale a quella spettante all'iscritto in base agli articoli precedenti.

Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni. Ferma la prescrizione di cui al precedente capoverso, le disposizioni limitative previste per la riversibilità delle pensioni alle vedove nell'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e la esclusione stabilita nell'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non si applicano per il pagamento alle vedove della indennità supplementare. Partecipano al diritto della indennità insieme agli orfani minorenni e subentrano nel diritto in mancanza di questi le

orfane nubili maggiorenni, purchè il padre, all'atto della morte abbia compiuto il periodo minimo del servizio per il diritto alla pensione normale, oppure il Ministero dell'aeronautica abbia riconosciuto che il sottufficiale sia deceduto in condizioni di poter lasciare diritto a pensione privilegiata.

Art. 24.

Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati e di sospensione totale dello stipendio o paga.

I periodi in cui lo stipendio o paga sono comunque ridotti debbono essere calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni.

Art. 25.

All'atto del pagamento dell'indennità supplementare o della restituzione delle quote versate, la Cassa sottufficiali trattiene tutte le somme di cui il sottufficiale è eventualmente debitore per qualunque titolo verso la Cassa medesima.

Nel caso di indennità spettante ai superstiti dell'iscritto che abbia lasciato debiti verso la Cassa, il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera sul recupero dei debiti o sulla radiazione della partita senza pronunciare alcun addebito, ad eccezione dei debiti per prestiti contratti che dovranno essere recuperati, salvo il caso in cui abbiano a verificarsi le circostanze di cui al successivo articolo 49.

Art. 26.

Per ottenere la liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle somme versate come contributo obbligatorio, il sottufficiale che trovasi nelle condizioni volute dalla legge dovrà farne domanda alla Cassa sottufficiali.

Nella domanda, oltre alle generalità ed al grado, l'avente diritto deve indicare il provvedimento di collocamento a riposo o cessazione dal servizio, il domicilio eletto, ed il luogo ove desidera effettuare la riscossione.

In tutti i casi il pagamento di quanto dovuto all'interessato sarà effettuato a mezzo di assegni postali localizzati.

Art. 27.

La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennità supplementare, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita della richiedente;

*b*) certificato di matrimonio;

*c*) certificato di morte dell'iscritto;

*d*) atto notorio rilasciato dal podestà su conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

1) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della morte;

2) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per colpa di lei.

Art. 28.

La domanda avanzata dai figli minori ai quali compete, a termine delle vigenti disposizioni, l'indennità supplementare, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte di entrambi i genitori;

2) certificato di matrimonio dei genitori;

3) situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

4) certificato di nascita dei richiedenti;

5) copia del provvedimento di nomina del tutore;

6) copia del provvedimento del giudice tutelare che autorizza il tutore, giusta la vigenti disposizioni del Codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori. Nel caso poi in cui vi sia sopravvivenza della vedova separata legalmente con sentenza passata in giudicato per colpa della medesima, alla domanda dovrà essere allegata copia autentica della sentenza stessa.

Art. 29.

Qualora l'iscritto alla Cassa sottufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità supplementare alla quale egli abbia acquisito diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1) con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2) con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido o senza opposizioni, e chi di conseguenza sia ritenuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento.

La qualità di eredi intestati si prova:

1) con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2) col certificato di morte del sottufficiale rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

Art. 30.

Il pagamento dell'indennità supplementare agli aventi diritto o la restituzione delle quote versate a quelli che cessano dal servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perchè nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perchè assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sarà effettuato, quando l'avente diritto risiede all'estero, con le modalità che saranno stabilite di concerto con le autorità preposte agli scambi delle valute.

Art. 31.

La liquidazione della indennità supplementare o la restituzione delle quote versate a coloro che lasciano il servizio nei primi sei anni di iscrizione o successivamente perchè nominati ufficiali in s.p.e. o perchè assunti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto, è prescritta e l'ammontare di essa si intenderà definitivamente incamerato a favore della Cassa sottufficiali.

TITOLO V.

Art. 32.

La Cassa sottufficiali può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei prestiti in denaro ai sottufficiali iscritti alla Cassa stessa a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX.

La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessità finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. E' esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla concessione o meno del prestito.

Art. 33.

La misura massima della somma da concedere in prestito esposta nel bilancio di previsione e il limite massimo di ciascun prestito sono determinati, con decreto Ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione, in relazione ai fondi di cassa disponibili.

Art. 34.

Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni di servizio continuativo effettivo.

Art. 35.

I prestiti vengono estinti in rate mensili eguali, in numero non superiore a 120, mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile netto o della paga mensile netta effettivamente percepiti dal richiedente.

Art. 36.

La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni, è subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzi tutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami.

Come pure l'autorizzazione a contrarre cessioni di stipendio con garanzie del Ministero delle finanze è concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la Cassa sottufficiali.

Art. 37.

L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, è eseguita di ufficio a cura dell'ufficio amministrativo che amministra il richiedente stesso.

Art. 38.

Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non è estinto il precedente.

Eccezionalmente, e purchè vi concorrano i motivi di gravissime ed urgenti necessità, il Consiglio di amministrazione può concedere un nuovo prestito a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla concessione del primo. In tal caso la somma residuale, unificata in un'unica partita con l'importo del nuovo prestito, non dovrà superare il limite massimo di concessione deliberato dai precedenti articoli 33 e 35.

Art. 39.

Il sottufficiale che desidera fruire della concessione di un prestito deve redigere motivata domanda in carta libera, indirizzandola al Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.

Tale domanda deve essere dettagliatamente circostanziata e deve contenere la precisa indicazione della somma occorrente e del periodo di tempo in cui il richiedente desidera estinguere il debito.

Art. 40.

Alla domanda di prestito il richiedente dovrà allegare:

*a*) una dichiarazione con la quale consente che le ritenute mensili ad estinzione del debito siano operate sugli assegni di attività di servizio o eventualmente su quelli di quiescenza qualora si trovi o venga a trovarsi in questa ultima posizione;

*b*) una dichiarazione con la quale consente che l'eventuale residuo del debito gli sia trattenuto, in una sola volta, all'atto del pagamento della indennità supplementare o della restituzione delle somme versate quale contributo obbligatorio nel caso cessi dal servizio nei primi sei anni d'iscrizione o che venga nominato ufficiale in s.p.e. o impiegato civile di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

*c*) una dichiarazione dalla quale risulti che non ha domande di cessione stipendio in corso col Ministero delle finanze o con istituti privati e che tale domanda non inoltrerà sino a quando non avrà conosciuto l'esito della domanda di prestito avanzata alla Cassa sottufficiali.

Art. 41.

La domanda di prestito dovrà essere presentata per via gerarchica al comando di Corpo o corrispondente, il quale dopo averla corredata del parere la inoltrerà direttamente al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio Cassa sottufficiali.

Alla domanda dovrà essere unito il modello 342 R. A. o il foglio di destinazione compilato a cura del capo dell'ufficio amministrativo dal quale è amministrato l'iscritto.

Art. 42.

Nell'esprimere il parere sull'accoglimento della domanda il comando, di cui al precedente art. 41, avrà cura di tenere presente la situazione finanziaria contingente ed avvenire del richiedente accertandosi che il prestito porti un reale vantaggio alla sua situazione economica e non sia richiesto per effettuare spese voluttuarie ed in ogni modo non strettamente necessarie tenendo conto che la concessione dei prestiti da parte della Cassa sottufficiali ha come esclusivo fine quello di venire incontro ad impreviste ed urgenti necessità finanziarie sopravvenute in conseguenza di penose vicende della vita.

Art. 43.

Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione, il quale, considerati i motivi addotti dal richiedente e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di cui all'art. 41, decide sulla concessione o meno del prestito richiesto.

Il Consiglio di amministrazione può disporre un supplemento di istruttoria e con determinazione motivata ha la facoltà di ridurre l'ammontare del prestito anche se la richiesta sia contenuta entro i limiti della misura consentita dal decreto di cui all'art. 33.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

Art. 44.

L'Ufficio Cassa sottufficiali comunicherà l'esito della domanda di prestito al comando di Corpo o corrispondente per la partecipazione all'interessato.

In caso di concessione del prestito l'Ufficio Cassa sottufficiali provvederà ad inviare, a mezzo assegno di conto corrente postale, l'importo del prestito all'Ufficio amministrativo che amministra il richiedente.

Tale Ufficio provvederà al pagamento della somma all'interessato sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 37.

Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.

Art. 45.

Il residuo debito per prestito contratto verso la Cassa sottufficiali può essere estinto mediante unico versamento del saldo.

In tal caso il residuo debito sarà ridotto al valore attuale considerato il mese in corso come mese maturato.

È inoltre consentito il versamento di una o più quote, pari almeno a sei mensilità, in conto riduzione del debito.

Tali versamenti però non danno diritto al rimborso degli interessi trattenuti in sede di concessione.

Art. 46.

Gli uffici amministrativi provvedono entro il giorno 5 di ciascun mese ad accreditare il conto corrente postale, intestato alla Cassa sottufficiali, dell'importo delle quote mensili ritenute per prestiti concessi agli iscritti che sono in forza presso l'ufficio dandone contemporaneamente avviso alla Cassa sottufficiali.

Art. 47.

Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione l'Ufficio Cassa sottufficiali trasmetterà, al competente ufficio amministrativo, apposito modello nel quale l'ufficio stesso dovrà registrare volta per volta:

a) il numero progressivo della ritenuta;

b) in corrispondenza del mese l'ammontare della quota ritenuta;

c) gli estremi del versamento in c/c postale delle ritenute a favore della Cassa sottufficiali.

In caso di trasferimento dell'iscritto concessionario del prestito il modello stesso, unitamente agli altri documenti amministrativi, dovrà essere trasmesso al nuovo ufficio amministrativo il quale continuerà ad effettuare le ritenute e conseguenti versamenti fino a completa estinzione del debito.

In caso di cessazione dal servizio continuativo effettivo detto modello sarà restituito alla Cassa sottufficiali.

Analogamente saranno trasmessi alla Cassa sottufficiali i modelli relativi a prestiti estinti.

Art. 48.

Sui prestiti concessi sarà applicato l'interesse del 5 % annuo a scalare.

Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la Cassa sottufficiali applica sull'importo lordo del prestito concesso una ritenuta, una volta tanto, da destinarsi al fondo garanzia, nella seguente misura:

0,60 % se la durata del prestito non supera i 12 mesi;
0,70 % se la durata del prestito non supera i 24 mesi;
0,80 % se la durata del prestito non supera i 36 mesi;
0,90 % se la durata del prestito non supera i 48 mesi;
1,00 % se la durata del prestito non supera i 60 mesi.

Se la durata del prestito è superiore ai 60 mesi, la percentuale aumenta di 10 centesimi per ogni anno o frazione di anno della ulteriore durata.

Tanto l'ammontare degli interessi quanto quello della ritenuta per fondo garanzia saranno detratti dalla somma concessa in prestito all'atto della concessione.

Art. 49.

In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessità sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme già spese e da spendere per malattie, incidenti e per conseguenti dissesti, possono essere concessi dei prestiti al tasso di favore del 3 % annuo a scalare. Tale concessione può essere fatta esclusivamente dall'Eccellenza il Ministro per l'aeronautica su motivata e circostanziata proposta del Consiglio di amministrazione.

Anche in questi casi rimane ferma la ritenuta da applicarsi per il fondo garanzia.

Sempre su proposta del Consiglio di amministrazione è demandata al Ministro per l'aeronautica la facoltà di abbuonare, in sede di liquidazione dell'indennità, agli eventi diritto, in caso di morte dell'iscritto, tutto o parte del residuo debito concesso a norma del presente articolo.

Art. 50.

In tutti i casi non preveduti nel presente regolamento decide l'Eccellenza il Ministro per l'aeronautica su proposta motivata e circostanziata del Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti può essere deliberata dal presidente in carica al tasso d'interesse ordinario del 5 %, ed applicando la trattenuta a favore del fondo di garanzia di cui al precedente art. 48.

Il Consiglio di amministrazione è chiamato a ratificare l'operato del presidente, e, ove vi concorrano le circostanze di cui all'art. 49, può proporre al Ministro per l'aeronautica la riduzione del tasso d'interesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'aeronautica*
MUSSOLINI

---

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1221.
**Distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1869, n. 5286, col quale si istituirono le Intendenze di finanza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 666, che ridusse gli Uffici di economato delle Intendenze di finanza;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 453, che approvò la convenzione 28 dicembre 1939-XVIII, con la quale è stato affidato all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie il servizio di distribuzione e vendita, per le Tre Venezie, dei valori bollati;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e convenienza di provvedere alla soppressione dei Magazzini del bollo di Trento, Treviso, Trieste e Verona col concentramento, nel Magazzino dell'Intendenza di Venezia, della scorta di valori bollati attualmente esistenti presso i suddetti quattro sopprimendi Magazzini;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal primo ottobre 1940-XVIII, sono soppressi i Magazzini del bollo esistenti presso le Intendenze di finanza di Trento, Treviso, Trieste e Verona.

Da tale data la provincia di Mantova resta aggregata al Magazzino del bollo di Milano per la fornitura dei valori bollati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro 425, foglio 24.* — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Nitrato di Soda, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Nitrato di Soda, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Nitrato di Soda, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Mario Fossi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Des Sucrieries, con sede ad Alessandria, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Des Sucrieries, con sede in Alessandria, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Des Sucrieries, con sede ad Alessandria, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Arturo Marescalchi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3409)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Société Française de Tubize, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Française de Tubize, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Française de Tubize, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Emilio Balletti.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3411)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Driver Harris, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Driver Harris, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Driver Harris, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Antonio Atti.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3412)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Odoardo Censi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3413)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « Joseph Gazan », con sede a Ventimiglia, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in accomandita semplice « Joseph Gazan », si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « Joseph Gazan », con sede a Ventimiglia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Francesco Moraglia.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società Immobiliare Alpina, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Immobiliare Alpina, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Immobiliare Alpina, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Agostino Lanzillo.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società Nazionale dei Radiatori, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Nazionale dei Radiatori, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Nazionale dei Radiatori, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Eugenio Colsecchi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Materiali Refrattari, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Materiali Refrattari, Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Materiali Refrattari, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Vittorio Umberto Fantucci.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(3420)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1940-XVIII.
**Disposizioni concernenti i contributi sindacali dovuti dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 22 aprile 1940, n. 495;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1938 che determina per l'anno 1938 il contributo sindacale dovuto per conto proprio e del personale dipendente dalle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1939 che proroga per l'anno 1939 l'applicazione del citato decreto 8 agosto 1938;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Sentite le Confederazioni fasciste delle aziende e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata per l'anno 1940 l'applicazione del decreto Ministeriale 8 agosto 1938 e del decreto Ministeriale 19 giugno 1939 relativi alla determinazione del contributo sindacale dovuto rispettivamente per l'anno 1938 e per l'anno 1939 dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente.

Art. 2.

L'art. 2 del citato decreto Ministeriale 19 giugno 1939 è sostituito come segue:

« La determinazione dei contributi applicati sulla base delle retribuzioni lorde dei lavoratori di cui agli articoli 1, lettera *b*), 2 e 5 del citato decreto Ministeriale 8 agosto 1938, è effettuata sulle risultanze dell'esercizio 1940.

« I contributi, peraltro, da indicare negli elenchi a norma dell'art. 19, 2° comma, lettera *b*) del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, saranno determinati in base alle denuncie ed agli accertamenti compiuti alla data del 1° gennaio 1940.

« La Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione potrà provvedere alla formazione di elenchi suppletivi, dopo aver eseguiti i necessari conguagli sulla scorta delle risultanze effettive dell'esercizio 1940, denunciate alla data del 1° gennaio 1941.

« Per la determinazione dei contributi integrativi di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 8 agosto 1938 ogni qualvolta ve ne ha riferimento, all'esercizio 1936 è sostituito l'esercizio 1938.

« Per la determinazione del contributo integrativo dei subagenti di assicurazione ed agenti di credito di cui all'art. 4, n. 9, lett. *b*), del citato decreto Ministeriale 8 agosto 1938, la percentuale del 0,50 per cento è applicata sull'importo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi liquidati durante l'anno 1940 ».

Art. 3.

Il contributo a carico dei dirigenti delle aziende del credito e dell'assicurazione di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 8 agosto 1938 è fissato nella misura unica di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione lorde.

Art. 4.

Per la determinazione del contributo integrativo a carico degli Istituti di credito agrario si applicano le norme e le misure previste dall'art. 4, n. 1, del decreto Ministeriale 8 agosto 1938.

Resta ferma l'applicazione del contributo integrativo a carico degli agenti di cambio nella misura prevista al n. 6 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 agosto 1938. Il contributo minimo per gli agenti delle borse di Milano, Torino, Genova e Roma è fissato nella misura di L. 400, per gli agenti delle borse di Bologna, Firenze, Venezia, Trieste e Napoli nella misura di L. 300.

Art. 5.

Il contributo integrativo previsto al n. 3 dell'art. 4 a carico delle Casse di risparmio ed Enti equiparati è confermato. Nei confronti delle sottoindicate categorie verranno per altro applicate le seguenti tabelle ridotte:

*Monti di credito su pegno di 2ª categoria*:

sull'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1938:

| | | |
|---|---|---|
| fino a L. 25.000 | . . . . . . . . . . | L. 50 |
| da » 25.001 a L. 50.000 | . . . . . . | » 100 |
| » » 50.001 a » 100.000 | . . . . . | » 150 |
| » » 100.001 a » 250.000 | . . . . . | » 200 |
| » » 250.001 a » 500.000 | . . . . . | » 300 |
| oltre » 500.000 | . . . . . . . . . | » 400 |

*Sezioni di pegno degli Istituti di credito di diritto pubblico*:

sull'ammontare dei capitali investiti in pegni:

| | | |
|---|---|---|
| fino a L. 500.000 | . . . . . . . . . . L. | 500 |
| da » 500.001 a L. 1.000.000 | . . . » | 1.000 |
| con capitale superiore a » 1.000.000 | . . » | 1.000 |
| per ogni ulteriore milione o frazione di milione | . . . . . . . . . . . . » | 200 |

*Federazioni di Casse di risparmio*: che amministrano complessivamente depositi e patrimonio, in base alle risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1938:

| | | | |
|---|---|---|---|
| fino a L. 100.000.000 | | L. | 500 |
| da » 100.000.001 | a L. 500.000.000 | » | 1.000 |
| » » 500.000.001 | » » 1.000.000.000 | » | 1.500 |
| » » 1.000.000.001 | » » 2.000.000.000 | » | 3.000 |
| oltre i 2.000.000.000 | | » | 4.000 |

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3428)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1940-XVIII.
**Determinazione del contributo sindacale suppletivo dovuto per l'anno 1940 dalle ditte del vetro e della ceramica rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 19 febbraio 1940, n. 467, e 17 dicembre 1936, n. 2365, che approvano rispettivamente lo statuto dell'Istituto sperimentale per il vetro e dell'Istituto sperimentale per la ceramica;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali di essere autorizzata ad applicare a carico delle ditte industriali del vetro e della ceramica un contributo nella misura di L. 10 per ogni dipendente impiegato, da destinare al finanziamento di detto Istituto;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata per l'anno 1940 ad applicare un contributo sindacale suppletivo a carico delle ditte del vetro e della ceramica nella misura di L. 10 per ogni dipendente impiegato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3427)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1940-XVIII.
**Franchigia ai reattivi per la flottazione dei minerali metallici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Determina:

Art. 1.

Il prodotto « Flotol » (voce di tariffa 769-b), destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco, risponde alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, sopra riportate ed è perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'articolo precedente è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928-VII e 29 novembre 1934-XIII per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1940-XVIII

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per gli scambi e le valute*
RICCARDI

(3444)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Cambiamento di cognome**

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18524, del 3 agosto 1940-XVIII, la signorina Sacerdoti Iolanda fu Mandolino e fu Venturelli Teresa, nata a Modena il 10 luglio 1901, residente ad Aquila, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello materno di « Venturelli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3430)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 487763 di L. 140 di rendita annua, intestato a Pesce Michele fu Gennaro, domiciliato a Trenchina (Potenza).

Poichè tale certificato è sprovvisto del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotarono prima del luglio 1927 i pagamenti delle rate semestrali, e di esso è stato denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione rimanendo priva di alcun valore e virtualmente annullato il detto mezzo foglio.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1674) *Il direttore generale*: POTENZA

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

## Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Red. 3,50 | 80783 solo per la proprietà | Ferraris Ettore di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Ferraris Giovanni fu Lazzaro . L. | 87,50 |
| Id. | 491711 solo per l'usufrutto | Gelosi Giorgio fu Giovanni con usufrutto a favore di Bobbio Ginevra fu Giuseppe ved. Gelosi . . . . . . . . . . » | 483 — |
| Cons. 3,50 | 487490 solo per la proprietà | Colla Semiramide di Augusto, nubile, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Colla Sigismonda fu Carlo, moglie di Ghirardini Goffredo dom. in Genova . . . . . . . » | 1260 — |
| Id. | 35290 | Comune di Prato per fiorini 74,56; di Cignone per fiorini 82,28; di Persico per fiorini 104,16; di Casalsigone per fiorini 48,48; di Grontardo per fiorini 153,52; di Levata per fiorini 34,40; provincia di Cremona . . . . . . . . . . . . » | 35 — |
| Id. | 35302 | Comune di Levata per fiorini 70,24; di Monasterolo per fiorini 29,36; provincia di Cremona . . . . . . . . . . » | 7 — |
| Id. | 240488 | Asilo infantile di Levata rappresentato dall'Amministrazione comunale di Grottardo (Cremona) legato Ferrari Teresa . . » | 70 — |
| Id. | 80604 | Comune di Gambina Barchetti (Cremona) . . . . . . . » | 7 — |
| Id. | 35394 | | 14 — |
| Id. | 35393 | Comune di Levata (Cremona) . . . . . . . . . . . » | 3,30 |
| Id. | 35391 | | 14 — |
| Id. | 35390 | | 14 — |
| Id. | 35291 | Comune di Grontardo (Cremona) . . . . . . . . . » | 63 — |
| Red. 3,50 | 169750 solo per la proprietà | Bozzo Giuseppe, Luigi e Fortunato fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Malvini Prospera fu Luigi ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Malvini Prospera fu Luigi, ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova) . . . . . . . . . . . » | 59,50 |
| Id. | 504241 | Bianco Giovanni di Giovanni dom. a Castellaneta (Taranto) . » | 1190 — |
| Id. | 44277 solo per la proprietà | Pennacchio Raffaela di Francesco minore sotto la patria potestà del padre dom. a S. Maria Capua Vetere; con usufrutto vitalizio a favore di Pennacchio Francesco fu Pasquale dom. a S. Maria Capua Vetere . . . . . . . . . . . » | 175 — |
| Cons. 3,50 | 728108 | Rizzo Giovanna fu Giacomo moglie di Vitale Gioacchino di Giovanni, dom. a Milazzo (Messina); vincolato come dote della titolare . . . . . . . . . . . . . . » | 251 — |
| Id. | 249898 solo per la proprietà | Muro Livia Salettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli; con usufrutto a Scotto di Vettino Lucia fu Michele ved. di Michele Muro . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 14 — |
| Id. | 199603 solo per la proprietà | Figli nascituri del nobile conte Camillo Emo Capodistria fu Federico, dom. a Cessalto (Treviso); con usufrutto al nobil conte Camillo Emo Capodistria fu Federico . . . . . » | 731,50 |
| Id. | 682114 | Guaschino Erminia fu Francesco nubile, dom. in Genova . . » | 210 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Red. 3,50 | 384832 solo per la proprietà | Padiglione Salvatore fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Scotto di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) | 350 — |
| Id. | 384830 solo per la proprietà | Padiglione Vincenzo fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto a favore di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) | 350 — |
| Id. | 450244 solo per la proprietà | Franchomme Antonio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi | 3500 — |
| Cons. 3,50 | 836720 | Franchomme Emilio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi | 3500 — |
| Prest. Naz. 5 % | solo per la proprietà 39205 | Bianchini Igino fu Mariano, dom. in Roma e vincolato ai termini e per gli effetti della legge 9 febbraio 1928, n. 371 | 3150 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1407)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 settembre 1940-XVIII - N. 183**

| | Cambio di Clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 451,25 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,50 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Boemia - Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | 14,31 | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45,13 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7984 |
| Romania (leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50% (1906) | 74,25 |
| Id. 3,50% (1902) | 71,575 |
| Id. 3,00% Lordo | 52,525 |
| Id. 5,00% (1935) | 93,425 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 72,625 |
| Id. Id. 5,00% (1936) | 94,825 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 93,425 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,30 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 95,275 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 95,175 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 97,95 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 99,975 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 5 settembre 1940-XVIII - N. 184**

| | Cambio di Clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 451,25 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,50 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | 14,31 | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 45,13 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7984 |
| Romania (leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 74,30 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,575 |
| Id. 3 % lordo | 52,45 |
| Id. 5 % (1935) | 93,525 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 72,70 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 94,925 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 93,475 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 100,30 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 95,35 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 95,175 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 98,025 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 99,975 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ISTITUTI DI PREVIDENZA

## Estrazione di titoli del Prestito 4,50 per cento ordinario concesso alla città di Napoli

Si notifica che il giorno 21 ottobre 1940-XVIII, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, avrà luogo, la estrazione annuale, in conformità del piano sottoindicato, dei titoli comprendenti cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 1900, per il rimborso dal 1° gennaio 1941-XIX:

*Titoli - 1ª emissione:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. 13 | serie unitari | — capitale nominale | L. | 13.000 |
| » 11 | » quintupli | — » » | » | 55.000 |
| » 11 | » decupli | — » » | » | 110.000 |
| » 10 | » ventupli | — » » | » | 200.000 |
| » 10 | » cinquantupli | — » » | » | 500.000 |
| Totale 55 | | Capitale nominale | L. | 878.000 |

*Titoli - 2ª emissione:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. 4 | serie unitari | — capitale nominale | L. | 4.000 |
| » 5 | » quintupli | — » » | » | 25.000 |
| » 4 | » decupli | — » » | » | 40.000 |
| » 3 | » ventupli | — » » | » | 60.000 |
| » 3 | » cinquantupli | — » » | » | 150.000 |
| Totale 19 | | capitale nominale | L. | 279.000 |

Si procederà inoltre all'abbruciamento dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e già rimborsati.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

*Il direttore generale*: BONANNI

(3445)

## Estrazione di cartelle 3,75 per cento ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 5 ottobre 1940-XVIII, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, si procederà alla 32ª estrazione, in conformità del piano sottoindicato, dei titoli comprendenti 2363 cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di L. 2.363.000, per il rimborso dal 1° gennaio 1941-XIX:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N. 798 | serie unitari | — capitale nominale | L. | 798.000 |
| » 167 | » quintupli | — » » | » | 835.000 |
| » 73 | » decupli | — » » | » | 730.000 |
| Titoli 1038 | | Capitale nominale | L. | 2.363.000 |

Si procederà inoltre all'abbruciamento dei titoli al portatore 3,75 % ordinari sorteggiati nelle precedenti estrazioni e già rimborsati.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

*Il direttore generale*: BONANNI

(3446)

# ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

## Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, con sede in Alano di Piave (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, con sede nel comune di Alano di Piave (Belluno) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi dei signori Teodoro Rizzotto e Gennaro Codemo, membri del Comitato di sorveglianza, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Luigi Carniello fu Vincenzo ed Erminio Codemo fu Innocente sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, avente sede nel comune di Alano di Piave (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Teodoro Rizzotto e Gennaro Codemo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3372)

## Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Pirano, in liquidazione, con sede in Pirano (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 luglio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pirano, con sede nel comune di Pirano (Pola) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 luglio 1938-XVI con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito alla nomina del rag. Elio Valentini, membro del predetto Comitato, a commissario liquidatore della ripetuta Cassa occorre provvedere alla sua sostituzione nel Comitato stesso;

Dispone:

Il sig. Carlo Marchi fu Andrea è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, avente sede nel comune di Pirano (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Elio Valentini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3373)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Graduatoria generale del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1939-XVII, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, reg. 11 Corporazioni, foglio 294, con il quale fu indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per esami a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

*Candidati dichiarati vincitori.*

1) Scapigliati Nilo . . . con voto complessivo 17,30 su 20
2) Lombardi Carlo . . . » » 17,10 »
3) Talamo Corradino . . . » » 16,15 »
4) Ferrando Mario . . . » » 15,25 »
5) Gianfreda Vittorio . . . » » 15,10 »
6) Maestrelli Giuseppe . . » » 15,05 »
7) Malatesta Mario . . . » » 15,00 »
8) Cardellini Vittorio . . . » » 14,90 »
9) Travaglia Raoul . . . » » 14,40 »
10) Trojaniello Egidio . . . » » 14,25 »

*Candidati classificati dopo i vincitori e dichiarati idonei.*

11) Onofrillo Pantaleone . . con voto complessivo 14,22 su 20
12) Perrone Vito . . . . » » 14,20 »
13) Liverani Ennio . . . » » 14,15 »
14) Ricci Dario . . . . » » 14,10 »
15) Allegri Mario . . . . » » 14,00 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

*Il Ministro*: Ricci

(3431)

## REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1938, a posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;
Visto il decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1940 con il quale l'esame delle domande presentate dalle concorrenti venne demandato alla Commissione giudicatrice, sedente presso questa Prefettura;
Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale in data 9 agosto 1940-XVIII;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1938-XVII:

1) Monacelli Adalgisa . . . . . . voti 57,18
2) Uccellani Velia . . . . . . . » 51,56
3) Saioni Orlanda . . . . . . . » 48,12
4) Mantovani Teresa . . . . . . » 47,18
5) Bisaccioni Clelia . . . . . . » 46,87
6) Manfredini Alessi Bice . . . . » 46,25
7) Gallo Contarelli Ida, coniugata con prole » 46,18
8) Tabanelli Santa, nubile . . . . » 46,18
9) Lamincia Anna . . . . . . . » 44,75
10) Manci Gualtieri Lina, coniugata senza figli, nata il 27 gennaio 1910 . . . . . » 43,12
11) Mencucci Bittarelli Caterina, coniugata senza figli, nata il 25 novembre 1914 . . . . » 43,12
12) Tuttobello Rina . . . . . . . » 41,37
13) Nicacci Iolanda . . . . . . . » 41,25
14) Brozzetti Benildo . . . . . . » 40,93
15) Catterini Ines . . . . . . . » 39,36
16) Ficola Veneranda . . . . . . » 38,87
17) Mori Leonilde . . . . . . . » 38,31
18) Panfili Aloisa . . . . . . . » 37,93
19) Coccia Maria . . . . . . . » 37,81
20) Gille Eleonora . . . . . . . » 37,50
21) Cozzari Bellini Maria, coniugata con un figlio » 36,87
22) Bolognini Vanda, coniugata senza figli, nata il 23 aprile 1914 . . . . . . » 36,87
23) Balorchia Pulimanti Olga, coniugata senza figli, nata il 2 maggio 1914 . . . . » 36,87
24) Pimpinelli Maria . . . . . . . » 36,56

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: Canovai

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei Concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici rispettivamente del concorso alle condotte ostetriche dei Comuni a fianco di ciascuna indicata:

1) Monacelli Adalgisa, 1ª in graduatoria, comune di Magion, condotta ostetrica di Agello;
2) Uccellani Velia, 2ª in graduatoria, comune di Costacciaro, condotta ostetrica unica;
3) Saioni Orlanda, 3ª in graduatoria, comune di Perugia, condotta ostetrica di Ponte Felcino;
4) Mantovani Teresa, 4ª in graduatoria, comune di Massa Martana, seconda condotta ostetrica;
5) Bisaccioni Clelia, 5ª in graduatoria, comune di M. S. M. Tiberina, seconda condotta ostetrica;
6) Manfredini Alessi Bice, 6ª in graduatoria, comune di Passignano, condotta ostetrica di Castel Rigone;
7) Gallo Canterelli Ida, 7ª in graduatoria, comune di Fossato di Vico, condotta ostetrica unica;
8) Lamincia Anna, 9ª in graduatoria, comune di Monteleone Spoleto, condotta ostetrica consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 agosto 1940-XVIII

*Il prefetto*: Canovai

(3308)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.